

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO CON IMPIANTI A RETE

I criteri di commisurazione, ai fini Tosap, delle occupazioni del sottosuolo e soprasuolo mediante impianti per la fornitura di servizi a rete, è stata oggetto – in passato, fino alle modifiche operate con l'art. 18 della legge Finanziaria 2000 – di numerose pronuncie giurisprudenziali fra loro contrastanti. Alle divergenti interpretazioni fornite dalle commissioni tributarie, adesso, pone, o dovrebbe porre, fine la recente pronuncia della Cassazione, sezione tributaria, del 22 novembre 2001, deposita il 27 febbraio 2002, avente per oggetto avvisi di accertamento Tosap per gli anni 1995 e 1996, impugnati – in buona sostanza – in relazione alla determinazione della superficie occupata con le predette reti, ed in particolare a motivo degli arrotondamenti calcolati per ciascuna frazione di km piuttosto che sul chilometraggio totale.

La Suprema Corte ha rilevato come il legislatore abbia inteso assoggettare a regime agevolato o, comunque, ad un regime ben differenziato le occupazioni del sottosuolo connesse all'esercizio ed alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici sensi, e la conseguente rilevanza attribuita al concetto di "rete pubblica": quest'ultimo deve cioè "servire da guida nella interpretazione delle disposizioni in esame. Si tratta di un concetto unitario che esclude che possano essere considerati (e, quindi, "Tassati") autonomamente i singoli segmenti di rete. Con la conseguenza che gli "arrotondamenti" al chilometro previsti dall'art. 47, comma 2, (... del D.Lgs. n. 507/1993...), non possono che riferirsi all' "ultima" frazione di rete che non raggiunga l'unità di misura".

Pertanto, la corretta tassazione delle occupazioni di cui trattasi deve essere effettuata considerando le strade interessate dai cavi, condutture ed impianti dedicati al medesimo servizio pubblico, determinandone la lunghezza complessiva e arrotondando all'unità superiore la cifra (così la base imponibile) così ottenuta. Nella determinazione della base imponibile occorre, peraltro, tener presente due parametri:

- la lunghezza della strada, nel senso che la misura della base imponibile non può superare la lunghezza della strada interessata dalla rete di erogazione;
- la parte di strada effettivamente occupata, nel senso che nel calcolo della base imponibile non potranno mai rientrare i tratti che non siano effettivamente occupati.

Quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione fornisce un quadro puntuale ed esaustivo di una problematica che ha visto, come sopra ricordato, l'espressione di differenti interpretazioni fino alla completa riformulazione della normativa di cui trattasi da parte dell'art. 18 della legge n. 488/1999, che ha dettato nuovi criteri di determinazione della tassa basati sul prodotto tra il numero degli utenti e le tariffe previste nella disposizione indicata. Peraltro, la nuova disciplina ha causato dubbi in merito ai rapporti con altre disposizioni recate del D.Lgs. n. 507/1993, con particolare riferimento a quelle di carattere esonerativi di cui all'art. 49, lett. e).

Il Dipartimento delle politiche fiscali, con circolare 20 febbraio 2002 n. 4/D.P.F., ha così chiarito che anche nell'ipotesi in cui sia stata prevista la devoluzione gratuita all'ente locale, al termine della concessione, di una sola parte degli impianti, occorre dar luogo all'esenzione prevista dalla predetta lett. e). In tal caso, quindi, nella determinazione della tassa complessivamente dovuta per l'occupazione effettuata con il servizio a rete, dovrà essere considerata la parte esentata in quanto oggetto di cessione gratuita della somma complessiva dovrà, dunque, essere detratto l'importo derivante dal rapporto tra gli impianti suscettibili di devoluzione gratuita ed il totale dei medesimi impianti.

I CARTELLONI INFORMATIVI ESPOSTI NEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Il Dipartimento per le politiche fiscali, con risoluzione 29 gennaio 2002 n. 2, ha ribadito l'insussistenza del presupposto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità per l'esposizione di cartelli, tabellari ed altri segnali informativi, nelle stazioni di distribuzione dei carburanti. L'argomento, peraltro, era già stato affrontato con la precedente R.M. 30 luglio 1997 n. 173/E; in questo caso è stato così riaffermata l'esclusione dall'imposta per i predetti segnali destinati unicamente a far conoscere i prezzi, (e gli sconti) praticati in euro ed lire.

Tali indicazioni – è stato giustamente affermato – non sono apposte a scopo pubblicitario ma hanno contenuto puramente informativo, fuori, pertanto, dal campo applicativo del predetto tributo. Inoltre, è stato correttamente precisato come le stesse indicazioni non siano soggette alla Tosap, in quanto posizionati su un'area già assoggettata a tassazione; nel caso in specie, infatti, si tratta di una superficie che, in virtù di un provvedimento concessorio, è stata già sottratta alla disponibilità della collettività.

L'approfondimento su ... IL DIRITTO DI INTERPELLO PER I TRIBUTI LOCALI

L'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente disciplina il diritto di interpello, istituto che attribuisce al cittadino la facoltà di richiedere all'ente impositore pareri in merito all'applicazione della normativa tributaria per casi concreti e personali, <<*qualora ci siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta applicazione delle disposizioni stesse*>>.

La norma sopra riportata reca un'espressione estremamente generica il cui contenuto è stato soltanto parzialmente chiarito dal D.M. 26 aprile 2001 n. 209, con il quale sono state definite le modalità di esercizio del diritto d'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Erario. Peraltro, per i tributi locali si rinviene la diretta competenza dell'amministrazione comunale a dettare con proprio regolamento – nel rispetto dei principi indicati dalla surriportata legge n. 212/2000 – i criteri e le modalità per l'esercizio del diritto d'interpello in relazione all'applicazione delle proprie entrate tributarie.

La diretta competenza dell'amministrazione comunale nella materia di cui trattasi è stata altresì espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali (ris. 29 gennaio 2002 n. 1/80F), il quale ha sollevato che “ove l'istanza di interpello concerna l'applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all'ente locale, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l'esercizio dei poteri di accertamento del tributo.

Infatti, il meccanismo dettato dall'art. 11 della legge n. 212 del 2000, consente al contribuente di vincolare l'attività del soggetto attivo dell'obbligazione tributaria all'interpretazione formulata nell'istanza ... Pertanto, nell'ipotesi in cui la questione verta sui tributi locali, è solamente l'ente locale che deve comunicare al contribuente la

linea interpretativa che seguirà nella fase di accertamento del tributo, quando cioè si troverà ad esaminare la particolare posizione>>>.

E' stata quindi correttamente precisato che al Comune oltre alla definizione dei criteri e modalità operative che consentono al contribuente di esercitare il diritto d'interpello, spetta anche la trattazione delle istanze inerenti i propri tributi con l'espressione delle linee interpretative per la loro applicazione.

Con i migliori saluti.

Marzo 2002